

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 15682 del 15/10/2021

FERMO, 20/10/2021

(verbale n. 11)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl: Ing. Dante Fagioli (socio); Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico); Dott. Leonardo Marotta (consulente);
- PROVINCIA DI FERMO Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Stefano Del Gobbo (istruttore amministrativo)
- ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore); Dott. Mattia Campoli (tecnico); Dott.ssa Laura Galanti (tecnico).
- Comune di Fermo Settore LL.PP., Urbanistica, Ambiente: Ing. Marzia Buonfigli (istruttore direttivo).

Assenti pur se regolarmente convocati:

- CIIP SpA;
- ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo

I lavori della conferenza dei servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.40 circa con la verifica dei presenti

I rappresentanti dell'impresa VINCENZO FAGIOLI Srl chiedono la posticipazione della seduta della Conferenza dei Servizi già fissata per il giorno giovedì 21/10/2021, in quanto impossibilitati a partecipare. Si conviene di rinviare la seduta di tale giorno a data da destinarsi nella prima decade di novembre.

Prima di riprendere la valutazione della "Risposta finale" (Allegato 13) dal punto in cui si era pervenuti nell'ultima Conferenza (punto 99), si affrontano i punti dello stesso documento rimasti in sospeso nel corso delle precedenti Conferenze (risposte 2, 32, 47, 135, 131 e 52).

Per il punto 2), dopo ampia discussione, si conviene che la valutazione del rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è in capo all'impresa che tramite asseverazione di un professionista abilitato indicherà se l'impianto rientra o meno nei parametri del D.lgs. 105/2015.

Il Geom. Montanini rammenta, al riguardo, anche il parere dei VV.FF di Fermo espresso con nota prot. n. 6608 del 01/10/2021, che quanto documentato sulla valutazione del rischio con la prima richiesta di rilascio AIA rimane valido se non si apportano modifiche significative al vecchio progetto.

Il Dott. Marotta chiede se la asseverazione del professionista è documento obbligatorio o di buona pratica.

Il Geom. Montanini chiarisce che a prescindere dall'obbligatorietà, tale asseverazione evita l'avvio di successive procedure di verifica (non di competenza degli enti partecipanti a questa Conferenza) che rallenterebbero la conclusione del procedimento.

Si passa all'analisi della risposta al punto 32) e si perviene, dopo dibattito, alla conclusione che i moduli di lavorazione, allegati agli elaborati progettuali, sono approvabili all'interno della progettazione preferibilmente integrati secondo quanto emerso in Conferenza. In particolare, secondo il Dott. Campoli, è consigliabile per i moduli di lavorazione MPG 19.01 e MPG 19.02 inserire una voce apposita per il modo di

lavorazione.

Si passa all'analisi del punto 47) che analizza i criteri per lo stoccaggio dei rifiuti combustili ottenuti dal processo di trattamento tecnologico. Si perviene alla conclusione condivisa che è il criterio quantitativo e non quello temporale da tenere in considerazione nell'analisi progettuale. Nel provvedimento autorizzatorio dovrà essere indicato un quantitativo massimo stoccabile.

Per il punto 135) della "Risposta finale" nel provvedimento di autorizzazione dovranno essere specificati i rifiuti, mediante il codice EER, che sottoposti ad operazione di recupero possono determinarne la cessazione della qualifica di rifiuto "end of waste", nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006. La problematica va ulteriormente approfondita.

Il Geom. Montanini analizza il punto 131) e chiede se sia stata valutata l'incidenza sullo scarico idrico delle acque di dilavamento derivante dalle operazioni di stoccaggio e di messa in riserva dei rifiuti nell'area esterna agli edifici (Area 9).

Il Dott. Marotta rassicura che l'Azienda proporrà risposta scritta, a breve giro, da allegare a verbale.

Per il punto 52) relativo all'olio minerale derivante dalla micro raccolta si rimanda l'approfondimento alle prossime Conferenze in attesa del parere ARPAM.

Si esamina il Processo D9 di Stabilizzazione – Solidificazione.

Punto 100). Ci si rassicura che quanto indicato nella risposta, relativamente sia al Processo di Stabilizzazione che al Processo di Solidificazione, sia stato riportato anche nella scheda progettuale. Si puntualizza che quanto indicato negli ultimi capoversi di ciascun processo, di seguito riportati, non sono stati recepiti nella scheda progettuale:

- *"Il processo di stabilizzazione viene modellizzato attraverso un diagramma di flusso che prevede vari passaggi che verranno riportati in un'istruzione operativa IO 31"*
- *"Il processo di solidificazione viene modellizzato attraverso diagrammi di flusso, 1.6 e 1.7 che prevede vari passaggi che verranno riportati in un'istruzione operativa IO 32"*

Tuttavia, si reputa che si possa non tenerne conto nella scheda progettuale in quanto costituiscono istruzioni operative.

A supporto il Dott. Campoli ribadisce che si approvano non le istruzioni operative ma le relazioni tecniche.

Il Dott. Marotta precisa che nella relazione tecnica è indicato il meccanismo ma non il dettaglio dell'istruzione operativa.

Per la risposta al punto 101) non ci sono osservazioni.

Per il punto 102) si apre una discussione sull'origine e sulla quantità del prelievo dell'acqua per i processi di trattamento o per le operazioni di bagnatura per mitigare le emissioni di polvere, considerato che la stima del consumo di acque costituisce, fra gli altri, elemento di valutazione degli impatti ambientali e, inoltre, è propedeutica ai fini dell'eventuale rilascio di parere da parte del CIIP.

Il Geom. Montanini ricorda che non si valuta l'attività finora svolta (peraltro mai entrata pienamente in funzione), ma l'attività progettata, a maggior ragione per l'attività di trattamento D9 "Stabilizzazione" di nuovo inserimento. In sostanza se l'impresa valuta che il volume che recupera dalle acque piovane è sufficiente per tutti i processi di lavorazione ciò va detto con certezza.

Il Dott. Marotta indica che l'Azienda non userà acqua del CIIP per operazioni industriali o di processo, ma le acque piovane per le quali c'è possibilità di stoccaggio per 400 metri cubi.

I punti 103), 104) e 105) risultano chiariti sufficientemente.

Per il punto 106) si prescriverà l'uso della lavorazione MPG 19.02.

Si passa all'analisi del Processo D9 – Trattamento Tecnologico.

Punto 107). Il Dott. Campoli specifica che l'avvio di rifiuti non pericolosi alle operazioni di trattamento del processo D9 – Trattamento Tecnologico, è giustificabile per quei rifiuti che, per composizione, non rispettano i criteri per l'avvio diretto alle successive operazioni di smaltimento (in base alla

tipologia/destinazione del rifiuto). E' vietato, quindi, effettuare il trattamento su rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche per lo smaltimento finale diretto, ad esclusione dei rifiuti utilizzati in sostituzione delle materie prime. Quanto sopra va inserito in prescrizione.

L'analisi del punto 108) apre una ampia discussione con scambi di battute dove in primis il Geom. Montanini chiede come vengano trattati i rifiuti contenenti mercurio presenti nell'elaborato 1 per l'operazione D9. Il Dott. Marotta risponde che vengono trattati come solfuri.

Il Dott. Campoli, per le operazioni in analisi, indica come processo più opportuno l'R12, mentre a smaltimento, ad esemio, andrebbe solo olio con PCB (trattamento specifico).

Il Geom. Montanini ricorda che le risposte devono essere coerenti con quanto riportato nelle schede.

Il Dott. Marotta, a carattere generale, indica come ciò che l'azienda non riesce a bonificare manda a smaltimento.

Il Dott. Campoli intravede nelle operazioni in questione più una preparazione per riutilizzo piuttosto che uno smaltimento.

Il Dott. Marotta ribatte che laddove la ditta non ha certezza di recuperare manda a smaltimento

Il Geom. Montanini pone all'attenzione della Conferenza il quesito: se l'operazione è la stessa come è possibile approvarla per due scopi diversi (recupero e smaltimento)?

Il Dott. Campoli puntualizza che non si sta parlando di una filtrazione o vagliatura, ma di un trattamento specifico, per cui non si intravede la necessità di avviare il rifiuto alla filiera dello smaltimento.

Il Dott. Marotta spiega come, dopo analisi, se il materiale non è recuperabile esso va in una filiera di smaltimento, ma si fa sempre la stessa operazione.

Il Geom. Montanini pone l'esempio del liquido e delle carcasse metalliche.

Il Dott. Marotta indica come le carcasse bonificate seguano una linea di recupero mentre il resto va a smaltimento.

Il Geom. Montanini accenna al quantitativo da trattare e resta sulla linea dell'indicazione del quantitativo massimo.

Per il Dott. Campoli sarebbe sufficiente indicare il processo R12. Si avvia casomai a smaltimento il risultato ottenuto dopo la prima operazione.

Per il Dott. Marotta si tratta di una questione di chimica e non di discrezionalità dell'azienda. Alcuni oli contenenti PCB non sono recuperabili e per questo è necessaria la filiera dello smaltimento.

Montanini chiede se l'Arpam può suggerire una sintesi.

Per il Dott. Campoli si deve parlare dello stesso limite per R12 o per D9. Nella tabella elaborato 4 (D9 trattamento tecnologico) è da escludere il processo di preparazione combustibili liquidi. Va specificato come trattamento tecnologico singolo.

Il Dott. Marotta ipotizza la revisione della scheda.

Il Geom. Montanini ricorda che per i due nuovi processi in analisi vanno definite le prescrizioni.

La Dott.ssa Chiara Fagioli ricorda il parametro dei 50 PPM per cui in presenza di una concentrazione superiore o inferiore al parametro si individua la filiera di destinazione.

Il Geom. Montanini apre una parentesi sullo svuotamento dei contenitori con PCB per gravità e le applicazioni delle BAT. Il Dott. Marotta indica in merito come l'azienda vada oltre l'applicazione della BAT.

Il Dott. Fausti chiede se si tratta di una procedura di equivalenza.

Il Dott. Marotta indica che si tratta di equivalenza non procedurale ma sostanziale.

A sintesi del dibattito il Dott. Campoli ribadisce due punti non chiari: le modalità operative nelle 2 filiere di processo. Più precisamente non chiare le operazioni di fase:

- D9 trattamento tecnologico – preparazione rifiuti per combustibili. Elaborato 4 (pg. 18) processo lavorazione 6.1.2 : lavorazione non approvabile.
- Pg. 24 processo lavorazione 6.2.3 . la linea non è approvabile

Ulteriormente l'ARPAM riporta in chat quanto di seguito a verbale:

"L'operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti non combustibili, non può essere autorizzato, stante la mancanza di informazioni per "individuare le condizioni e le prescrizioni"

necessarie da inserire nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 11, D. Lgs. 152/2006", per le seguenti motivazioni:

- Non è presente una descrizione esaustiva delle motivazioni per l'invio al trattamento dei rifiuti, ovvero non sono sufficienti le motivazioni dichiarate dall'impresa per la presente operazione di trattamento.
- Non sono chiare le modalità operative applicate per il processo. La descrizione riportata nella relazione tecnica riporta esclusivamente la serie di operazioni alle quali l'impresa intende sottoporre i rifiuti solidi e liquidi da avviare alla filiera.
- Non sono definiti i parametri che differenziano l'invio di un rifiuto alle operazioni D9 di preparazione di un rifiuto combustibile oppure l'invio di un rifiuto alla filiera per la produzione di rifiuti non combustibili.
- Non è descritta la destinazione del rifiuto in uscita, poiché vengono descritte come potenziali destinazioni D1 – D5 – D12.
- Non sono descritti i parametri richiesti dall'impianto di successivo trattamento.

L'operazione D9 Trattamento Tecnologico, riguardo la produzione di rifiuti combustibili liquidi, non può essere autorizzato, stante la mancanza di informazioni per "individuare le condizioni e le prescrizioni necessarie da inserire nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 11, D. Lgs. 152/2006", per le seguenti motivazioni:

- Non è chiaro il processo che porta alla formazione finale del rifiuto in uscita, in quanto nella relazione tecnica le modalità operative del processo non risultano chiare.
- Non è chiaro come vengono effettuate le operazioni di trattamento, in materia di reattori utilizzati e attrezzature coinvolte.
- Non è chiaro come avviene la gestione del trattamento riguardante la divisione di fase. Ovvero, non è chiaro come, per la tracciabilità, vengono gestite le fasi in uscita dal processo. Viene fatta menzione della separazione di fase anche su rifiuti con stato fisico diverso da quello liquido, non chiarendo le modalità di gestione delle fasi risultanti.
- Non è chiarito come viene effettuato lo stoccaggio del rifiuto in uscita. L'impresa prevede la possibilità di stoccaggio sia in IBC, sia GIR, sia lo stoccaggio diretto nel reattore di reazione, sia in serbatoi cilindrici."

Si passa al PROCESSO: D9 NEUTRALIZZAZIONE – PRECIPITAZIONE

Per il punto 109) si indica che le prescrizioni che si predisporranno dovranno tenere conto delle nuove e vecchie BAT e dei due nuovi processi D9.

Il punto 110) si analizzerà col processo D9 Riduzione cromati

Per il punto 111) si prende atto della modifica apportata all'allegato 19

Si procede con il PROCESSO: D9 RIDUZIONE CROMATI

Per il punto 110) si conviene che vanno tolti i codici 17 XX XX.

Si indica che si può avere un imballaggio da una cernita. I codici 170203, 170201, 170405 non vanno considerati nella tabella indicata. Le tabelle sono state riportate nell'elaborato 2.

Per i punti 112) e 113) non ci sono osservazioni.

Si procede con il PROCESSO: D13 DOSAGGIO E MISCELATURA

Per il punto 114) Montanini suggerisce di rivedere gli elaborati grafici in considerazione che approvando gli elaborati si devono avere chiare le operazioni. Si chiarisce quindi che in Area 12 risulta presente un macchinario M2 (miscelatore) come installazione fissa, in area 8 risulta presente un tritatore fisso e un miscelatore mobile.

Per il punto 115) si prende atto del nuovo allegato 19.

Per il punto 116) si pone il quesito se mantenere la prescrizione indicata o no. Si invita a dettagliare meglio la dicitura 'in contrasto con le BAT'

Per il Dott. Campoli è possibile la miscelazione per stati fisici diversi (quindi è possibile superare la

prescrizione), ma serve effettuare una verifica con test di fattibilità.

La Dott. Chiara Fagioli rimanda in merito alla relazione D13 elaborato 5 pg. 8

Il Dott. Campoli cita il BREF 2.1.4, in sintesi alla discussione, per il superamento della problematica della miscelazione tra stati fisici diversi.

Per il punto 117) il Geom. Montanini chiede dove avviene la miscelazione. Si prende atto che nella coclea è presente un sistema di ugelli con acqua nebulizzata.

Il punto 118) non ci sono osservazioni.

Per il punto 119) si chiedono chiarimenti in merito alle citate tabelle matriciali A14.1 e A14.2 (contenute nella cartella "All. 1 Relazione tecnica con indicazione delle modifiche").

La Dott.ssa Chiara Fagioli specifica che il trituratore è un macchinario fisso ed il miscelatore è un macchinario mobile.

Il Geom. Montanini indica l'incongruenza che, nella planimetria, il trituratore (Forrek), impianto fisso, risulta presente nell'area 8, mentre nella tabella A.14.2 risulta presente nelle aree 1, 2 e 8.

La Dott.ssa Chiara Fagioli chiarisce che trattasi di un rifiuto, poiché il trituratore è presente solo nell'area 8.

Per la risposta al punto 120) non si evidenziano osservazioni.

Per il punto 121), così come già discusso per il punto 110), risultano fuori contesto i rifiuti in uscita dal processo con codici di matrice EER 17XXXX che quindi vanno stralciati.

Per la risposta al punto 122) non si evidenziano osservazioni.

Si prosegue con l'analisi del PROCESSO: R12 TRATTAMENTO TECNOLOGICO

Al punto 123) si prende atto che nell'allegato 19 viene inserita una sub-lista, indicata nella colonna 14-bis, che individua rifiuti che possono produrre polveri che devono essere gestiti nell'area 12

Per il punto 124) in merito alla miscelazione in deroga la ditta propone modalità operative riportate anche nella relazione tecnica.

Per il punto 125) si indica come spiegazione del contenuto in esame l'applicazione della BAT 51.

Il Dott. Fausti chiede dove e come venga effettuato il controllo della contaminazione e come venga recuperata la parte metallica.

Il Dott. Marotta spiega che si effettua una verifica analitica per ciascun singolo pezzo.

Il Dott. Fausti chiede per il punto D della BAT 51, quali siano i filtri localizzati dell'area di decontaminazione e chiede di chiarire se si tratti di filtri centralizzati o ulteriori.

Il Dott. Marotta: indica come aree interessate la 1, 2 e 8. Conferma la presenza dei filtri nell'impianto centralizzato.

Il Dott. Campoli invita all'analisi della BAT 51 (più specifica per emissioni) e la sua applicabilità.

Il Dott. Marotta ipotizza di definire meglio il dettaglio delle BREF.

Il Geom. Montanini chiede se vanno recepite come prescrizioni le indicazioni contenute nella risposta al punto 1).

L'ARPAM ritiene che tali indicazioni contenute nella risposta di cui al punto 1), andrebbero inserite come modalità operative da prescrivere.

Il Dott. Campoli legge alla lettera la BAT 51 che rimanda alla BAT 8 (PCB e composti organici).

Il Geom. Montanini chiede se andrebbero recepite anche le indicazioni di cui alla tabella per i moduli PCB, HCL, odori.

Il Dott. Marotta indica come la risposta al punto 1) sia una modellizzazione previsionale.

Il Dott. Campoli definisce la BAT 8 come trasversale per più processi.

Il Dott. Campoli suggerisce che le specifiche BAT siano da valutare una per una.

Conclude Montanini che propone, per la prossima seduta, i seguenti argomenti: analisi BAT, prescrizioni ex

novo, prescrizioni da correggere.

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 13.20 circa.

Il verbalizzante: Stefano Del Gobbo



Visto: Dott. Roberto Fausti

